Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — **ROMA - Lunedì, 10 febbraio 1930 - ANNO VIII** — **Numero 33**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64. 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour. n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosembero & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold.* Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta „ nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 227.

LEGGE 13 gennaio 1930, n. 22.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1419, recante modifica alle disposizioni circa la nomina del presidente del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1419, recante modifica alle disposizioni circa la nomina del presidente del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 228.

REGIO DECRETO 25 novembre 1929, n. 2365.

Regolamento per l'esercizio professionale dei periti agrari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, contenente disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il titolo di perito agrario spetta a coloro i quali abbiano conseguito il diploma di perito agrario da una scuola agraria media, Regia o pareggiata.

Art. 2.

Presso ogni locale associazione sindacale dei periti agrari legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei periti agrari, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite nel presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.

Art. 3.

La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali esercitano tali attribuzioni a mezzo di un Comitato composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che la competente associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 4.

Per essere iscritto nell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale;

c) aver conseguito il diploma indicato nell'art. 1.

In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 5.

La domanda per l'iscrizione è diretta al Comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed è accompagnata dai documenti seguenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di residenza;

3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

5° diploma rilasciato da una delle scuole indicate nell'art. 1.

Art. 6.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

Art. 7.

Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere dati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

Gli impiegati medesimi, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Art. 8.

L'albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alla cancelleria della Corte di appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell'economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale, di cui all'art. 15.

Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonchè di sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 9.

Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in un albo ha effetto in tutto il territorio del Regno.

Art. 10.

La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Comitato su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore del Re, nei casi:

a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

Art. 11.

Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.

Art. 12.

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri.

Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinchè possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti, o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 13.

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

Art. 14.

Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivata la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del codice di procedura penale.

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

Art. 15.

Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonchè ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3°, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro trenta giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al procuratore del Re, alla Commissione centrale per i dottori in scienze agrarie, di cui all'art. 15 del regolamento concernente l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie. Però, quando la Commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri nominati su designazione dell'Associazione nazionale dei dottori in scienze agrarie sono sostituiti da quattro membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal Direttorio dell'Associazione nazionale dei periti agrari. I detti membri devono essere iscritti nell'albo dei periti agrari; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.

Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente è concesso al Direttorio dell'Associazione nazionale dei periti agrari, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.

La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal procuratore del Re, deve essere accompagnata dal versamento presso la segreteria della Commissione centrale della somma di L. 100.

Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 16.

Sono di spettanza della professione di perito agrario:

a) la direzione e l'amministrazione di medie aziende agrarie;

b) la stima e la divisione di fondi rustici;

c) l'assistenza e la vigilanza di lavori di trasformazione fondiaria;

d) la valutazione dei danni alle culture; la stima di scorte; le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessività di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

e) funzioni contabili e amministrative nelle aziende agrarie;

f) curatele di aziende agrarie;

g) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate.

Art. 17.

Le disposizioni dell'articolo precedente valgono ai fini della delimitazione della professione di perito agrario e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni.

Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 18 a 23 del regolamento approvato con R. decreto 11 febbraio 1929, n. 274, per quanto concerne i rapporti fra le professioni dei geometri, degli ingegneri civili, dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari.

Art. 18.

Le perizie e gli incarichi, da affidarsi ai periti agrari, possono essere conferiti dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli inscritti nell'albo, salvo il disposto dell'art. 7; e coloro che sono in possesso di un diploma di specializzazione, come in giardinaggio, caseificio, oleificio, zootecnica ed altre analoghe, sono preferiti agli altri nelle mansioni, a cui si riferisce il diploma medesimo.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

Nulla è innovato a quanto dispone l'art. 45 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, per quanto concerne la validità del titolo di perito agrario agli effetti dell'assunzione negli impieghi specificati nello stesso articolo.

Art. 19.

Spetta all'Associazione sindacale:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di perito agrario e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa dev'essere approvata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste;

c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.

L'Associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare.

La stessa Associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.

Art. 20.

I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può inoltre, con suo decreto, sciogliere il Comitato, ove questo,

chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Comitato sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non siasi provveduto alla nomina di un nuovo Comitato.

Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di disporre, con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.

Art. 21.

Sono considerati equivalenti, agli effetti dell'uso del titolo di perito agrario e dell'inscrizione nell'albo, i diplomi rilasciati dai corsi superiori delle cessate Regie scuole pratiche e speciali di agricoltura.

Art. 22.

Coloro, i quali dimostrino con titoli di avere, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di perito agrario e di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione stessa, possono ottenere la iscrizione nell'albo.

A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i relativi documenti, al Ministero dell'educazione nazionale entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio del registro, che attesti il versamento all'erario dello Stato della somma di L. 300.

Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una Commissione, nominata dal Ministro per la educazione nazionale e composta di cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti.

La Commissione, qualora accolga la domanda, la trasmette al Comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente nell'albo; in caso contrario, respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'art. 15.

Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della Commissione, di cui al presente articolo.

Art. 23.

Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei periti agrari, in base alle domande che gli interessati abbiano presentata nella cancelleria del tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Formato l'albo, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa col Ministro per le corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare i Comitati menzionati nell'art. 3.

Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarrà affidata al presidente del tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.

Contro le decisioni adottate dal presidente del tribunale a norma del presente articolo, è dato ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'art. 15.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GIULIANO — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 26. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 229.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1929, n. 2364.
Rettifica del contributo statale a favore della Regia scuola secondaria di avviamento al lavoro di Piacenza.

N. 2364. R. decreto 12 dicembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il contributo statale a favore della Regia scuola secondaria di avviamento al lavoro di Piacenza — risultante dall'articolo unico del R. decreto 23 agosto 1929, n. 1908, nella somma di L. 64.034 — è rettificato nella somma di L. 72.071.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1930 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1929.
Norme integrative degli articoli 4 e 5 del regolamento generale di igiene sul lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, circa il pacchetto, la camera di medicazione e la cassetta di pronto soccorso nelle aziende industriali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 4 e 5 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, numero 530;

Decreta:

Art. 1.

Pacchetto di medicazione.

Il pacchetto di medicazione, di cui all'art. 4, capoverso 2, del regolamento generale di igiene del lavoro (approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530), deve contenere almeno:

1° un pezzo di sapone;
2° una fialetta di tintura di iodio o di alcool iodato;
3° un piccolo rotolo di cerotto diachilon;
4° un metro di garza idrofila sterilizzata e due bende idrofile;
5° venticinque grammi di cotone idrofilo;
6° dieci grammi di cotone al percloruro di ferro;
7° due spille di sicurezza;
8° le istruzioni sul modo di usare i materiali suddetti e di presentare i primi soccorsi in attesa del medico (Allegato *A*).

Copia di tali istruzioni deve essere affissa nel locale in cui trovasi il pacchetto di medicazione ed in altri locali di la-

voro in modo che ne sia agevole la lettura ai prestatori l'opera.

L'Ispettorato corporativo può prescrivere, ove lo ritenga necessario in relazione alla natura ed all'importanza dell'azienda, una maggiore quantità dei suddetti materiali ed anche prescriverne altri in aggiunta.

Art. 2.

Cassetta di pronto soccorso.

Nei casi in cui, ai sensi del regolamento generale per l'igiene del lavoro, è stabilito l'obbligo per l'esercente di istituire la cassetta di pronto soccorso, questa deve contenere almeno:

1° un pezzo di sapone ed uno spazzolino da unghie;

2° un paio di forbici, una pinza, sei spille di sicurezza, quattro aghi per sutura assortiti, filo di seta sterilizzato di due qualità;

3° un laccio emostatico;

4° due siringhe per iniezioni ipodermiche, due fialette di etere solforico, due di olio canforato, due di caffeina, due di morfina, due di ergotina, una boccettina di ammoniaca liquida;

5° venti grammi di tintura di iodio addizionata di ioduro di potassio ed un pennello chiuso in provetta di vetro;

6° cinque litri di liquido Carrel-Dakin o Dakin Giannettasio;

7° venticinque grammi di cotone al percloruro di ferro;

8° cinquanta grammi di acetato basico di piombo;

9° cinque grammi di acido picrico;

10° dieci bende di garza idrofila sterilizzata di varia altezza;

11° dieci metri di garza idrofila sterilizzata;

12° duecentocinquanta grammi di cotone idrofilo;

13° un piccolo rotolo di cerotto diachilon;

14° una fialetta di siero antitetanico, e, nei lavori ove si manipolano le pelli, una fialetta di siero anticarbonchioso;

15° le istruzioni sul modo di usare detti presidi e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico (Allegato *B*).

Tali istruzioni debbono essere affisse nel luogo ove è conservata la cassetta e si procede alla medicazione e copia ne deve essere consegnata alla persona cui sia stato conferito l'incarico previsto dal comma 1° dell'articolo 12 del regolamento generale per l'igiene del lavoro.

Art. 3.

L'Ispettorato corporativo può esonerare dall'obbligo della tenuta della cassetta di pronto soccorso gli esercenti delle aziende industriali le cui lavorazioni non siano notevolmente pericolose quando sia stato provveduto dall'esercente in altro modo efficace per la immediata prestazione di assistenza sanitaria ai dipendenti in caso di necessità.

Nel caso di esonero è però obbligo dell'esercente di tenere nella azienda il pacchetto di medicazione.

Art. 4.

Camera di medicazione.

La cassetta di pronto soccorso, di cui deve essere dotata la camera di medicazione prescritta dall'art. 5 del regolamento generale di igiene per il lavoro, oltre a contenere i presidi chirurgici e farmaceutici della specie indicata nell'articolo 2 del presente decreto ed in quantità sufficiente in relazione al numero degli operai occupati nella azienda ed alla pericolosità della lavorazione deve essere anche dotata di una sonda esofagea, di un irrigatore di vetro con tubo di gomma, di due catinelle di porcellana o di ferro smaltato, di stecche di legno di varia forma e lunghezza, di un apribocca, di una pinza tiralingua, di due cateteri, di fasce di tela, di bende di garza gessata, di triangoli, di zaffi e tamponi, di garza sterilizzata, di cotone grezzo.

Inoltre la camera di medicazione, le cui proprietà costruttive ed il cui arredamento debbono corrispondere ai dettami igienici e sanitari, deve essere fornita dei mezzi per bollire l'acqua e per sterilizzare col calore il materiale di medicazione e gli strumenti, e, quando a distanza non superiore ai 3 Km. dall'azienda non esistano farmacie fornite di bombole di ossigeno compresse e dei mezzi necessari per fare ipodermoclisi, deve contenere anche detti presidi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

ALLEGATO A.

Istruzioni per l'uso dei materiali contenuti nel pacchetto di medicazione.

1. Prima di toccare qualunque ferita lavati bene le mani con acqua e sapone.

2. Sciogli in un litro di acqua, contenuta in un recipiente pulito, un discoide di sublimato. (Non adoperare recipienti metallici per sciogliere o contenere sublimato).

3. Lava accuratamente la pelle circostante alla ferita con un batuffolo di cotone insaponato e con acqua pura.

4. Spennella intorno alla ferita un poco di tintura di iodio.

5. Lascia uscire dalla ferita alcune gocce di sangue.

Se invece il sangue è abbondante, oppure viene a zampillo, dopo avere lavata la ferita come è detto al n. 4, applicavi sopra un poco di cotone al percloruro di ferro e poi fasciala.

Se in questo modo non riesci a fermare la emorragia e la ferita si trova in un arto applica un laccio (fazzoletto, corda, striscie di tela, ecc.) a monte della ferita stringendola fino a che la emorragia si arresti e manda intanto a chiamare il medico di urgenza.

Se non si tratta di ferita degli arti, comprimi la ferita con della garza fino a che non arrivi il medico.

6. Sull'escoriazione della pelle e sulle piccole ferite, dopo averle trattate come è detto al n. 4, si può applicare soltanto un pezzo di cerotto.

Tutte le altre ferite si coprono con due o quattro foglietti di garza ed uno strato di cotone e poi si fasciano.

ALLEGATO B.

Istruzioni per l'uso dei materiali contenuti nella cassetta di pronto soccorso.

1. Prima di toccare qualunque ferita lavati bene le mani con acqua e sapone.

2. Sciogli in un litro di acqua, contenuta in un recipiente pulito, un discoide di sublimato, oppure versa in un litro di acqua 50 o 60 goccie di fenolo liquido. (Non adoperare recipienti metallici per sciogliere o contenere sublimato).

3. Lava accuratamente la pelle circostante alla ferita con batuffolo di cotone insaponato e con acqua pura; oppure posa sopra la pelle una pennellata di tintura di iodio.

4. Con un altro batuffolo di cotone lava bene la ferita col liquido di Dakin.

Le seplici escoriazioni della pelle e le ferite molto piccole quando non siano imbrattate di terriccio, possono essere disinfettate con una pennellata di tintura di iodio. Altrimenti è meglio trattarle come le altre ferite.

5. Lascia uscire dalla ferita alcune goccie di sangue. Se invece il sangue è abbondante, oppure viene a zampillo, dopo avere lavata la ferita come è detto al numero 3, applicavi sopra un poco di cotone al percloruro di ferro e poi fasciala.

Se in questo modo non riesci a fermare il getto di sangue e se si tratta di ferita degli arti, applica il laccio emostatico a monte della ferita, stringendolo fino ad arrestare la emorragia. Intanto manda a chiamare di urgenza il medico. Se non si tratta di ferita degli arti cerca di comprimere la arteria, se è possibile, oppure comprimi la ferita con un batuffolo di garza sterilizzata fino a che non viene il medico.

6. Sulle escoriazioni della pelle e sulle piccole ferite, dopo averle trattate come è detto al n. 3 ed averle spennellate con tintura di iodio, si può applicare soltanto un pezzo di cerotto, tutte le altre ferite si coprono con due o quattro foglietti di garza ed uno strato di cotone e poi si fasciano.

7. L'acetato basico di piombo si scioglie in acqua nella proporzione di 25 grammi per litro. Si usa per impacchi in casi di contusioni, distorsioni, lussazioni, o fratture, quando però la pelle sia intatta.

8. L'acido picrico si scioglie in acqua nella proporzione di un grammo per ogni 100 centimetri cubici di acqua. Se ne bagnano pezze di tela da applicare sulle scottature. Poi si fascia la parte.

9. In caso di lussazioni o di fratture bisogna adagiare l'infortunato in modo da far riposare bene la parte lesa, mediante imbottitura di sostegno, in attesa del medico.

10. In caso di perdita dei sensi (svenimenti) bisogna tenere la testa del malato molto bassa e le gambe alte togliendo ogni impedimento intorno al collo, in attesa del medico.

11. In caso di annegamento bisogna pur tenere la testa del paziente molto bassa e fare intanto la respirazione artificiale, in attesa del medico.

(1004)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11507.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Godnic fu Giovanni, nato a Trieste il 13 luglio 1890 e residente a Trieste, via Giulia n. 75, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Godnic è ridotto in « Godini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(197)

N. 11419-14060.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Bianca Godnig di Luigi, nata a Trieste il 12 febbraio 1903 e residente a Trieste, via Brunner n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godenigo ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bianca Godnig è ridotto in « Godenigo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(198)

N. 11419-14065.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Enrichetta Godnig di Luigi, nata a Trieste il 21 luglio 1896 e residente a Trieste, via Brunner n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godenigo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Enrichetta Godnig è ridotto in « Godenigo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(199)

N. 11419-14067.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Godnig di Luigi, nata a Trieste il 30 settembre 1901 e residente a Trieste, via G. Brunner n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godenigo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Godnig è ridotto in « Godenigo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(200)

N. 11419-13481.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gombac fu Antonio, nato a Naclo (Sesana) il 15 dicembre 1871 e residente a Trieste, via Sara Davis n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gombacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gombac è ridotto in « Gombacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Angela Gombac nata Vodopivec di Vincenzo, nata il 1° giugno 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(201)

N. 11419-10087.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giorgina Ianzhek in Lokar fu Augusto, nata a Trieste il 26 febbraio 1891 e residente a Trieste, via Massimo D'Azeglio n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Lanzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Giorgina Ianzhek in Lokar è ridotto in « Lanzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(202)

N. 11419-14075.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Kovacic Bruno di Francesco, nato a Trieste il 10 dicembre 1900 e residente a Trieste, via Piccolomini n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. dereto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kovacic Bruno è ridotto in « Covelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Kovacic nata Pertoldi di Pietro, nata il 2 aprile 1905, moglie;
2. Lucia di Bruno, nata l'11 dicembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(203)

N. 11419-13792.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Brunilde Krasovic di Giovanni, nata a Trieste il 23 marzo 1905 e residente a Trieste, Chiarbola Sup. n. 151, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Degrassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome della signorina Brunilde Krasovic è ridotto in « Degrassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(204)

N. 11419-13793.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Krasovic fu Giuseppe, nato a Trieste il 14 luglio 1884 e residente a Trieste, Chiarbola Superiore n. 151, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Degrassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Krasovic è ridotto in « Degrassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Natalia Krasovic nata Bertok di Michele, nata il 12 dicembre 1885, moglie;
2. Carla di Giovanni, nata il 13 aprile 1910, figlia;
3. Marino di Giovanni, nato il 25 aprile 1912, figlio;
4. Giovanni di Giovanni, nato il 21 luglio 1913, figlio;
5. Gastone di Giovanni, nato il 14 ottobre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(205)

N. 11419-7815.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Isidoro Krassan di Francesco, nato a Trieste il 25 giugno 1903 e residente a Trieste, Pend. Scoglio n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Isidoro Krassan è ridotto in « Crassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(206)

N. 11419-8092.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Krauss fu Guglielmo, nato a Trieste il 31 agosto 1901 e residente a Trieste, via dell'Industria n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ricci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Krauss è ridotto in « Ricci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Krauss nata Apollonio di Vittorio, nata il 16 luglio 1902, moglie;
2. Luisa di Edoardo, nata il 4 ottobre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(207)

N. 11419-8090.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Emilia (Amelia) Deotto ved. Krauss fu Giulio, nata a Trieste il 28 settembre 1880 e residente a Trieste il 28 settembre 1880 e residente a Trieste, via dell'Industria n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ricci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Emilia (Amelia) Deotto vedova Krauss è ridotto in « Ricci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(208)

N. 11419-8091.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Krauss fu Guglielmo, nata a Trieste il 17 giugno 1900 e residente a Trieste, via dell'Industria n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ricci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Krauss è ridotto in « Ricci ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(209)

N. 11419-12984.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Krischan (Krisan), nato a Trieste il 30 settembre 1898 e residente a Trieste, via Fonderia n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crociato »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Krischan (Krisan) è ridotto in « Crociato ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Krischan (Krisan) nata Forchesini di Vittoria, nata il 30 agosto 1898, moglie;
2. Sergio Mario di Antonio, nato il 16 novembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(210)

N. 11419-11175.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kuhacevich fu Edoardo, nato a Pisino il 27 giugno 1881 e residente a Trieste, via Udine n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cucchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Kuhacevich è ridotto in « Cucchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gemma Kuhacevich nata Crosatto di Felice, nata il 9 aprile 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(211)

N. 11419-10602.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Augusto Lavse di Antonia, nato a Trieste il 25 agosto 1899 e residente a Trieste, via Pozzacchera n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lausi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Lavse è ridotto in « Lausi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Lavse nata Krecich fu Giovanni, nata il 6 ottobre 1903, moglie;
2. Duilio di Augusto, nato il 14 luglio 1923, figlio;
3. Vera di Augusto, nata il 27 giugno 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(212)

N. 11419-10748.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Bianca Leban fu Luigi, nata a Trieste il 22 dicembre 1906 e residente a Trieste, via Pietro Zorutti, 267, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Libiani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bianca Leban è ridotto in « Libiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(213)

N. 11419-10749.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Leban fu Luigi, nato a Trieste il 1° gennaio 1893 e residente a Trieste, via P. Zorutti n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Libiani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Leban è ridotto in « Libiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(214)

N. 11419-10751.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Saverio Leban fu Luigi, nato a Trieste il 15 settembre 1903 e residente a Trieste, via Pietro Zorutti n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la

riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Libiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Saverio Leban è ridotto in « Libiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(215)

N. 11419-10590.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luca Legovich fu Antonio, nato a Castellier di Visinada il 5 settembre 1896 e residente a Trieste, via San Lazzaro n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Legoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luca Legovich è ridotto in « Legoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Legovich nata Montagna fu Giuseppina, nata il 26 luglio 1900, moglie;
2. Maria Natalia di Luca, nata il 29 aprile 1921, figlia;
3. Libero di Luca, nato il 15 dicembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(216)

N. 11419-7212.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Marcovich di Giovanni, nato a Trieste il 10 aprile 1901 e residente a Trieste, via Luigi Ricci n. 1-B, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Marcovich è ridotto in « Marchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Roma Marcovich nata Pavan fu Eugenio, nata il 21 gennaio 1903, moglie;
2. Claudia di Giovanni, nata il 17 novembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(217)

N. 11419-14087.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Marinig di Valentino, nato a Cormons il 14 dicembre 1891 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Marinig è ridotto in « Marini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carla Marinig nata Leghissa di Antonio, nata il 1° novembre 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(21

N. 11419-12989.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Gisella Mauric di Giuseppe, nata a Trieste il 24 luglio 1905 e residente a Trieste, via A. Manzoni n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gisella Mauric è ridotto in « Mauri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(219)

N. 11419-12988.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giulia Mauric di Giuseppe, nata a Trieste il 2 novembre 1893, e residente a Trieste, via A. Manzoni, 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giulia Mauric è ridotto in « Mauri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(220)

N. 11419-12999.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Medvescheg fu Enrico, nato a Trieste il 15 febbraio 1902 e residente a Trieste, via dei Lavoratori, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Medvescheg è ridotto in « Orsini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(222)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con Regio decreto in data del 30 gennaio 1930, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro Borghese Giulio Cesare, residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 1° febbraio 1930, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 31 gennaio 1930 - Anno VIII.

p. *Il Ministro*: Tufaroli.

(1015)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio d'irrigazione Adolfo Sacchetti in provincia di Cosenza.

Con decreto Ministeriale 31 gennaio 1930-VIII, è stato approvato con una modificazione, lo statuto del Consorzio d'irrigazione Adolfo Sacchetti, con sede in Castiglione Cosentino, provincia di Cosenza.

(1016)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 26 gennaio 1930-VIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Orvieto Stazione, provincia di Terni, con orario limitato di giorno.

(1017)

Si comunica che il giorno 28 gennaio 1930-VIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Moriondo Torinese, provincia di Torino, con orario limitato di giorno.

(1018)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione — 2ª Pubblicazione — (Elenco n. 25).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	725523 721720	350 — 350 —	Rossi *Felicina* / Rossi *Francesca* fu Giacomo, nubili, dom. a Torino.	Rossi *Marianna-Felicita* / Rossi *Maria-Francesca* fu Giacomo, nubili, dom. a Torino.
Cons. 5 %	394896	13.555 —	Bastianelli Riccarda e Roberto fu Riccardo minori sotto la p. p. della madre *Lucchetti* Zita fu *Giovanni*, ved. di Bastianelli Riccardo e figli nascituri dal di lei matrimonio col predetto Bastianelli Riccardo fu Luciano, dom. a Livorno; con usuf. vital. a *Lucchetti* Zita fu Giovanni ved. di Bastianelli Riccardo dom. a Livorno.	Bastianelli Riccarda e Roberto fu Riccardo, minori sotto la p. p. della madre *Luchetti o Lucchetti* Zita fu *Angelo-Giovanni*, ved. ecc. come contro; con usuf. vital. a *Luchetti o Lucchetti* Zita fu *Angelo-Giovanni*, vedova, ecc come contro.
Cons. 5 % (Littorio)	14134	200	Trubiani *Clelia* fu Giovanni, nubile, dom. a Roma.	Trubiani *Cleofe-Guendalina-Elvira* fu Angelo, nubile, dom. in Roma.
3.50 %	597840	105	Prario *Livio* fu Pietro, dom. a Campiglia Cervo (Novara).	Prario *Nino-Livio* fu Pietro, dom. come contro.
Cons. 5 % (Littorio)	42614	190	Bachi Ernesto di *Riccardo* minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	Bachi Ernesto di *Emilio*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	195638	2.365	Auguin *Matilde* fu *Luigi* moglie di Rollier Michele, dom. a Milano.	Auguin *Emilia-Eloisa-Matilde* fu *Luigi-Napoleone*, moglie ecc. come contro.
» »	449696 437526	270 2.000	Zublena Massimo Rosa e *Ilva* di Battista, minori sotto la p. p del padre e prole nascitura di Zublena Battista fu *Michele-Antonio*, dom in Bianzè (Novara); con usuf. vital. a Zublena Battista fu *Michele-Antonio*.	Zublena Massimo, Rosa e *Maria-Ilva, detta Ilva* di Battista, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura di Zublena Battista fu *Antonio o Michele-Antonio*, dom. a Bianzè (Novara); con usuf. vital. al detto Zublena Battista fu *Antonio o Michele- Antonio*, dom. a Bianzè (Novara).
»	115631	820	Lecchi Emilia di *Oreste* minore sotto la p. p. del padre. dom. a Foligno (Perugia).	Lecchi Emilia di *Giovanni-Oreste*, minore ecc. come contro.
3 % redimibile	1808 1809	Cap 27.500 — » 3.400 —	Mongiardini *Ottavio* fu Agostino, dom. a Genova.	Mongiardini *Agostino-Emilio-Francesco-Chiaro-Ottavio* fu Agostino, dom. a Genova.
3.50 %	783337	1.172 —	Mongiardini Eva-Maria-Cristina fu Ottavio, minore sotto p. p. della madre Aranjo Eva, ved. di Mongiardini *Ottavio*, dom. a Genova.	Mongiardini Eva-Maria-Cristina fu *Agostino Emilio-Francesco-Chiaro-Ottavio*, minore sotto la p. p. della madre Aranjo Eva, ved. di Mongiardini *Agostino*, dom. a Genova.
»	783338	1.155 —	Mongiardini Agostina-Vittoria fu *Ottavio*, minore ecc. come la precedente.	Mongiardini Agostina-Vittoria ecc. come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Certificato provvisorio prest. Littorio	13985	Cap. 500	Venturi *Enrico* di Lorenzo.	Venturi *Ennio* di Lorenzo.
Cons 5 %	220483	4.025	Garezzo *Fernanda* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Mondovì (Cuneo); con usuf. ad Ambrogio Giuseppe-Emanuele fu Bartolomeo, dom. a Mondovì.	Garezzo *Eugenia-Ferdinanda-Delfina* di Carlo, minore ecc. come contro e con usuf. come contro.
»	460090	800 —	*De Galleano* Agnese fu Enrico, moglie di Castellotti Desiderio, dom. a Dovera (Cremona) vincolata.	*Galleano-De Otto* Agnese fu Enrico, moglie, ecc. come contro.
» »	203223 170862	1.400 — 500 —	Maspero *Zolla* fu Antonio, minore sotto la tutela di Maspero Rinaldo fu Luigi, domiciliato a Cantù (Como).	Maspero *Dolores* fu Antonio, minore ecc. come contro.
Buono del Tesoro - serie A - eser. 1922-23	1303	Cap 500	Sammariva Teresa di *Carlo*, minore sotto la p. p del padre.	Sommariva Teresa di *Vittorio-Carlo*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 gennaio 1930 - Anno VIII.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(859)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 29.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 febbraio 1930 - Anno VIII

Francia	74.93	Belgrado	33.75
Svizzera	368.77	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.928	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.67	Norvegia	5.105
Spagna	248.90	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.668	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.565	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.107
Praga	56.60	Rendita 3.50 %	67.55
Romania	11.325	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	16.28	Rendita 3 % lordo	40.65
Peso Argentino Carta	7.12	Consolidato 5 %	80.25
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.88	I serie	73.65
Oro	368.44	II serie	73.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 60 — Numero del certificato provvisorio: 20410 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Martino Antonia Maria fu Giovanni, domic. in Acerenza (Potenza) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 65 — Numero del certificato provvisorio: 8041 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Foggia — Intestazione: Caso Vincenzo quondam Giuseppe — Capitale: L. 15,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 66 — Numero del certificato provvisorio: 10069 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ancona — Intestazione: Ditta A. e G. Fratelli Novelli di Ancona — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 67 — Numero del certificato provvisorio: 7549 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Carrarelli Francesco fu Francesco, domic. in Atripalda (Avellino) — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 72 — Numero del certificato provvisorio: 19763 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° ottobre 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Terracciano Luigi fu Pasquale — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6584)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. 3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1917, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Buono di pagamento interessi al 1° gennaio e 1° luglio 1928 e 1° gennaio 1929 sulla Sezione di R. Tesoreria di Vicenza.	10915/5644	Carolo o Carollo Maddalena fu Nicola, ved. Schiesaro, domic. a Lugo Vicentino (Vicenza) . . . . L.	360 —
Cons. 5 %	296674	Ferrari Augusto fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Raimondo Maria fu Pietro, ved. Ferrari, domic. in Torino. »	100 —
»	317409	Ferrari Augusto fu Giuseppe o Iosè-Cesare, minore ecc., come la precedente . . . . »	100 —
»	329191	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	317410 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . » per l'usufrutto: Raimondo Maria fu Pietro, ved. di Ferrari Giuseppe o Iosè-Cesare, domic. a Torino	30 —
»	132900	Fazzi Caterina fu Gaetano, ved. di Villani Berardino, domic. a Melpignano (Lecce) . . . . »	1,375 —
»	46268	Schiaffino Giov. Battista fu Giovanni Antonio, minore sotto la p. p. della madre Beraldo Celestina, ved. Schiaffino, domic. in Recco (Genova) . . . . »	25 —
»	32549	Runco Francesco-Antonio di Francesco, domic. a New York . »	150 —

Roma, 30 settembre 1929 - Anno VII. p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5254)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 52.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3.50 % (1906) n. 369642, per la rendita annua di L. 35 intestato a Canna Luigi fu Vincenzo, domiciliato a Gabiano (Alessandria).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5285)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.